

GARANZIA GENERALE

Introduzione. I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. La garanzia interviene quando i vizi siano tali o da rendere obiettivamente il bene inidoneo all'uso a cui è destinato, o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. La caratteristica della garanzia sta nel fatto che tali vizi siano occulti, ovvero non noti o non riconoscibili all'atto dell'acquisto.

Termini. Il legislatore ha stabilito dei termini per l'esercizio del diritto alla garanzia. La vecchia normativa consentiva al compratore di denunciare l'esistenza dei vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. L'azione si prescriveva in un anno. La nuova normativa consente al compratore di denunciare l'esistenza dei vizi entro due mesi dalla loro scoperta. L'azione si prescrive in due anni.

Fonti del diritto. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 - Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Riferimenti d'autore. Tratto da "Il Sole 24 ORE" del 02/02/2004. Per capire l'oggetto della nuova legge è fondamentale capire la

distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale), e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia commerciale).

La nuova legge riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento. La garanzia per i difetti di conformità, o vizi, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall'origine. Per la garanzia legale, il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni.

La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento.

Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità. La nuova garanzia di due anni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Quindi un

GARANZIA GENERALE

cliente privato con bene acquistato "a scontrino" potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002, mentre un libero professionista o imprenditore, con acquisto del bene in fattura, non potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002.